

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni esistenti con il Brasile e di contribuire al consolidamento delle istituzioni democratiche ed al progresso sociale hanno condotto l'Italia a concludere un Accordo quadro di cooperazione, firmato il 17 ottobre 1989 dai Ministri degli esteri De Michelis e De Abreu Sodré.

L'Accordo mira ad intensificare le relazioni economiche e commerciali, a promuovere l'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori, anche tramite la costituzione di imprese miste, ad incentivare le esportazioni attraverso lo strumento dei crediti commerciali, a conferire un ruolo centrale alla cooperazione bilaterale, tramite programmi triennali, ed a sviluppare la collaborazione scientifica e tecnologica. Al fine di favorire l'afflusso di capitale straniero il Brasile ha accettato di inserire nell'accordo due articoli, l'VIII e il IX, volti a proteggere gli investimenti ed i proventi degli investimenti, a garantire la possibilità di disinvestimento e a stabilire la devoluzione in via amichevole di tutte le controversie al giudizio arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi.

La cooperazione bilaterale si propone di identificare nel più breve tempo possibile, iniziative concrete da realizzare sia con lo strumento del dono sia con lo strumento del credito di aiuto, concordate secondo alcuni principi fondamentali come il privilegio per i progetti che consentano lo sviluppo e l'applicazione in Brasile di nuove tecnologie, il perfezionamento della produzione primaria, il miglioramento della situazione socio-sanitaria, l'attivazione di meccanismi di cofinanziamento, l'utilizzazione, ove opportuno, del contributo delle ONG. L'impegno di cooperazione, come risultante da un separato «Processo verbale della riunione del Gruppo di lavoro sulla

cooperazione allo sviluppo italo-brasiliana» firmato in data 17 ottobre 1989 dal Direttore generale della Cooperazione allo sviluppo ambasciatore Paolo Galli e dall'ambasciatore Leyte Ribeiro, si concreta in uno stanziamento triennale (1990-92) di 400 milioni di dollari, di cui 80 a dono e 320 sotto forma di credito di aiuto. Essi graveranno sui fondi della Cooperazione allo sviluppo ed, in particolare, sull'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per le spese di finanziamento di cui agli articoli XVIII e XX dell'accordo quadro, sull'articolo 6 per i crediti di aiuto, sull'articolo 7 per il contributo al capitale di rischio italiano nella costituzione di imprese miste e sull'articolo 14 per interventi a dono.

L'Accordo prevede poi lo strumento dell'assicurazione del credito all'esportazione tramite la SACE. Nel dicembre 1989, il CIPES ha a tal fine deliberato nuovi impegni assicurativi per operazioni di credito all'esportazione a medio e lungo termine con il Brasile per un importo di 700 milioni di dollari in tre anni (150 per il 1990, 250 per il 1991 e 300 per il 1992) subordinati al mantenimento di corrette relazioni sul piano del debito bilaterale. Lo sforzo è ingente, ma è evidente come qualsiasi cifra ipotizzabile non sia sufficiente per la dimensione e la molteplicità dei progetti in Brasile: è questo il motivo che ha stimolato la ricerca, nell'estensione dell'Accordo, di formule nuove, come «cofinanziamento» con organismi finanziari e con altri Paesi, *buy-back*, eccetera. Tali sforzi di ingegneria finanziaria non sarebbero del tutto inediti nella nostra passata collaborazione con il Brasile, perchè sperimentati con successo in taluni progetti degli anni '70.

Una particolare enfasi, oltre che all'ammodernamento dell'apparato industriale brasiliano, che comincia ad accumulare

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notevoli ritardi nei settori dell'alta tecnologia e della ricerca scientifica, è stata posta sulla necessità di perseguire l'obiettivo del progresso economico secondo i principi dello sviluppo sostenibile come recepito dal rapporto Brundtland delle Nazioni Unite, tenendo conto della necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni presenti senza pregiudicarne la conservazione per quelle future. Le Parti, *ex* articolo V, si impegneranno a dar vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati all'impiego equilibrato delle risorse naturali, nel quadro della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di sistemi produttivi non inquinanti ed a tecnologie specifiche per la protezione ambientale. In

particolare, *ex* articolo XIX, lettera e), nella realizzazione dei progetti di cooperazione, le Parti considereranno con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le iniziative legate all'applicazione dell'Accordo rientrano nell'ambito della legge n. 49 del 1987.

Pertanto, dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE,
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE
TRA ITALIA E BRASILE**

PREAMBOLO

- Il Governo della della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominate "Le Parti")
- nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni esistenti tra i due Paesi e tenendo presente il contributo sostanziale allo sviluppo ed all'economia del Brasile conferito da una importante ed operosa collettività di origine italiana ivi stanziata da oltre un secolo;
- alla luce del contributo decisivo dello sviluppo economico, della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico al consolidamento delle istituzioni democratiche ed al progresso sociale;
- considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni presenti senza pregiudicare la conservazione delle stesse per le generazioni future e considerando anche che lo sviluppo sostenibile presuppone la compatibilità tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente;
- consapevoli che l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e del Brasile all'America Latina, favorisce l'impegno dei due Paesi di rafforzare strutture regionali di integrazione suscettibili di contribuire validamente al rafforzamento di legami di cooperazione tra le rispettive aree e a favorire la creazione di un ordinamento internazionale più equo intensificando il dialogo tra le rispettive aree regionali;

- convinte che il sentimento di antica e profonda solidarietà ed amicizia esistente tra i due Paesi possa essere intensificato attraverso la cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale promossa da strumenti originali e concreti;

- considerata l'esigenza di completare mediante un Accordo Quadro le misure già concordate con Accordi settoriali in materia economica, finanziaria, industriale, scientifico-tecnologica, di cooperazione tecnica e culturale al fine di accrescere gli scambi economici e commerciali ed i flussi finanziari bilaterali;

hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA FINALITA' DELLA COOPERAZIONE BILATERALE

ARTICOLO I

Le due Parti si adopereranno per creare condizioni adeguate a favorire la collaborazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra i due Paesi attraverso la promozione di relazioni economiche e commerciali più intense, dell'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori e della realizzazione di programmi congiunti triennali rinnovabili che mirino a promuovere la complementarietà tra imprese dei due Paesi.

In tale quadro, particolare rilievo si intende conferire alla promozione di investimenti produttivi in Brasile da parte di imprese italiane pubbliche o private.

ARTICOLO II

Le due Parti ritengono che la collaborazione prospettata non dovrà limitarsi ai settori già esplorati, ma dovrà essere ampliata con interventi nel campo delle piccole e medie imprese, le quali in ambedue i Paesi conferiscono un significativo apporto allo sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO III

Allo scopo di assicurare il conseguimento dei fini del presente Accordo e di rafforzare la collaborazione economica ed industriale, le Parti si adopereranno altresì per incoraggiare la costituzione in Brasile di società miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalità del successivo art. VII.

ARTICOLO IV

Le due Parti assicureranno altresì, nell'ambito dei rispettivi sistemi normativi, le condizioni giuridiche ed economiche atte ad assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti pubblici e privati dell'altro, a norma del successivo articolo VIII.

ARTICOLO V

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

PARTE SECONDA**STRUMENTI PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE****ARTICOLO VI**

Allo scopo di perseguire le finalità di cui agli articoli precedenti la Parte italiana si adopererà per sostenere l'esportazione di beni di capitale attraverso:

- a) l'assicurazione del credito all'esportazione;
- b) l'autorizzazione ad istituti di credito per la concessione di linee di credito bancarie a condizioni "consensus" nel

quadro di accordi intergovernativi.

La Parte italiana opererà anche per favorire la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune.

Tali investimenti, ai quali si dedicherà il massimo impegno, dovranno essere conformi alla politica assicurativa italiana.

Onde allargare le possibilità in questo campo, le due Parti identificheranno i progetti che presentino un adeguato livello di redditività e garanzie appropriate di ripagamento dei finanziamenti concessi.

ARTICOLO VII

Ciascuna delle Parti si adopererà per promuovere e facilitare gli investimenti di proprie imprese nel mercato dell'altra, con particolare riguardo a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi.

La Parte italiana è disposta ad utilizzare allo scopo sia lo strumento della garanzia assicurativa, sia quello dei finanziamenti agevolati disponibili secondo la legislazione italiana.

La Parte brasiliana è disposta, allo stesso scopo, a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane attraverso il BNDES ed il Banco do Brasil e servendosi del sistema "CEBRAE".

La Parte brasiliana si impegna ad attivare gli organi nazionali competenti per la promozione delle esportazioni, al fine di stimolare la penetrazione delle imprese miste o di interesse comune costituite in base al presente Accordo sui mercati terzi.

ARTICOLO VIII

Ciascuna Parte provvederà, nell'ambito del suo territorio e tenuto conto delle rispettive legislazioni, per quanto attiene agli investimenti ed ai proventi degli investimenti dell'altra, a:

a) concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso in base ad Accordi bilaterali;

b) garantire il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento;

c) concedere in caso di espropriazione un risarcimento giusto.

Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare meccanismi di protezione interna suscettibili di ostacolare i fini del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Tutte le divergenze e controversie che sorgessero tra imprese italiane e brasiliane decorrenti dall'esecuzione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole secondo il Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, con sede al n.38 di Cour Albert Premier 75006, Parigi, da parte di uno o più arbitri in conformità col regolamento della Camera su citata.

Rimane stipulato fino da ora che la sede di arbitrato, il numero di arbitri, la legislazione applicabile al merito della disputa, la legge processuale applicabile e la lingua da usare saranno fissati e determinati dal regolamento stabilito dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Le Parti concordano di restare vincolate alla decisione di tale giudizio arbitrale e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire piena efficacia al rispettivo responso.

ARTICOLO X

Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta tramite l'esportazione di una parte o della totalità della produzione derivante dall'investimento.

ARTICOLO XI

Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico.

Pertanto, una particolare priorità verrà conferita a quei progetti che utilizzino lo strumento del cofinanziamento vincolato ad organismi finanziari internazionali o regionali.

PARTE TERZA
COOPERAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

ARTICOLO XII

Le due Parti si impegnano al sostegno ed alla promozione di forme di collaborazione ed attività nella scienza e nella tecnologia così come in progetti comuni di ricerca e sviluppo.

Oltre ed insieme agli strumenti di cui agli altri articoli del presente Accordo, le due Parti hanno convenuto sull'opportunità di conferire un contributo qualificante alla loro collaborazione economica e scientifico-tecnologica mediante la individuazione congiunta di una "fascia tecnologica avanzata" che l'Italia si impegna a fornire al Brasile attraverso il sostegno prioritario di iniziative dirette all'ammodernamento tecnologico della struttura produttiva brasiliana, in particolare nel settore delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO XIII

Le due Parti, al fine di intensificare la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia, come previsto dall'art. XII, hanno deciso di istituire un "Comitato congiunto di coordinamento per la Scienza e la Tecnologia" che dovrà identificare, proporre e promuovere, seguendone poi l'andamento ed i risultati, iniziative di collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, di interesse per le due Parti, con particolare riferimento ai progetti suscettibili di applicazione su base produttiva.

Il "Comitato congiunto di coordinamento per la Scienza e la Tecnologia" sarà composto da funzionari delle Amministrazioni dello Stato e si riunirà almeno una volta all'anno secondo gli specifici argomenti all'ordine del giorno ed in appoggio all'azione del Comitato potranno essere chiamati esperti, scienziati e rappresentanti del mondo produttivo.

Il "Comitato congiunto di coordinamento per la Scienza e la Tecnologia" sarà copresieduto da funzionari dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi. La composizione ed il funzionamento del Comitato saranno stabiliti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO XIV

In tale prospettiva, le due Parti si impegnano a facilitare l'avvio di programmi o progetti di cooperazione tra organismi statali, enti di ricerca ed imprese dei due Paesi, in via bilaterale, in cooperazione con organizzazioni scientifiche di Paesi Terzi od organizzazioni internazionali.

Da parte italiana si favorirà inoltre l'inserimento di progetti di istituzioni ed imprese brasiliane nei programmi scientifici, tecnologici ed industriali sviluppati nell'ambito di organizzazioni europee attive nel campo della ricerca e sviluppo, quali il CERN, l'ESA e l'EUREKA.

In particolare, da parte italiana, si opererà affinché il meccanismo predisposto da EUREKA venga utilizzato per offrire ad imprese ed enti brasiliani uno strumento che identifichi i rapporti di cooperazione con imprese ed enti italiani ed europei.

ARTICOLO XV

Le proposte da sviluppare nell'ambito del "Comitato congiunto di coordinamento per la Scienza e la Tecnologia" verranno presentate al "Comitato di Programmazione" di cui ai successivi Art. XX e XXI.

Il "Comitato congiunto di coordinamento per la Scienza e la Tecnologia" assicurerà le funzioni di scambio di informazioni e valutazioni sui temi attinenti alle rispettive politiche in campo scientifico e tecnologico, di individuazione di aree di collaborazione di interesse prioritario dei due Paesi e di verifica delle attività e delle proposte di collaborazione nel settore, anche attraverso un "Inventario Tecnologico".

ARTICOLO XVI

Ciascuna delle due Parti contraenti si adopererà, nel quadro di specifici accordi ed intese che definiscano le fonti di finanziamento ed i meccanismi operativi, per consentire a laureati e ricercatori dell'altra Parte di frequentare istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, ovvero corsi di specializzazione e di perfezionamento in settori economici, industriali, scientifici, tecnologici e culturali definiti di comune accordo.

ARTICOLO XVII

Le due Parti inizieranno conversazioni al fine di pervenire al riconoscimento reciproco dei titoli finali rilasciati dalle istituzioni accademiche e di ricerca scientifica di cui al precedente Art. XVI.

**PARTE QUARTA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO****ARTICOLO XVIII**

Allo scopo di conseguire le finalità descritte nella Parte Prima del presente Accordo, particolare attenzione verrà conferita alle iniziative brasiliane di sostegno allo sviluppo, per il finanziamento dei cui progetti ed interventi potrà anche essere fatto ricorso agli strumenti finanziari agevolati della cooperazione italiana allo sviluppo.

Onde assicurare un razionale impiego di tali strumenti e tenendo conto del loro carattere fortemente agevolato, essi verranno impiegati principalmente per progetti di elevato contenuto sociale o particolarmente significativi sotto il profilo scientifico e tecnologico, concordati tra le due Parti secondo le procedure di cui al successivo Art. XIX, avendo cura - per quanto riguarda i progetti produttivi - che la concessione di finanziamenti particolarmente agevolati non ne alteri la redditività.

ARTICOLO XIX

Le due Parti esprimono il loro vivo interesse ad una più articolata attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, che tenga conto di tutte le possibilità offerte dalla legge italiana n. 49/87.

A questo fine esse si impegnano:

- a considerare l'opportunità di destinare alla cooperazione allo sviluppo italo-brasiliana risorse superiori a quelle attivate fino ad ora;
- a concepire programmi triennali per consentire una selezione

accurata ed una destinazione finalizzata delle risorse ai settori cruciali dell'economia e della realtà sociale brasiliana;

- a definire tali programmi triennali, eventualmente, anche con un criterio di gradualità nella scelta delle iniziative;

- ad effettuare periodiche verifiche dello stato della cooperazione in atto e della programmazione;

- ad identificare, nel più breve tempo possibile, le iniziative concrete che verranno realizzate tanto con lo strumento del dono quanto con quello del credito di aiuto, e che saranno concordate secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) il contributo italiano verrà integrato da interventi brasiliani a copertura totale o parziale delle spese locali;
- b) saranno privilegiate le iniziative che consentano lo sviluppo e l'applicazione in Brasile di nuove tecnologie nel settore industriale e nel settore terziario, tenendo conto della necessità di affrontare le relative componenti di formazione professionale;
- c) saranno considerate anche le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria, per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse del Brasile e migliorarne il potenziale di esportazione;
- d) verranno inoltre prese in considerazione le iniziative che consentano un miglioramento della situazione socio-sanitaria del Paese, allo scopo di alleviare i problemi dell'emarginazione, tanto urbana che rurale;
- e) nella definizione e realizzazione di progetti nell'ambito del presente accordo, le Parti considereranno con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, tale da favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione;
- f) sarà esaminata l'opportunità di attivare, in via bilaterale o anche multilaterale, meccanismi o forme di cofinanziamento o interventi congiunti di cooperazione in Paesi Terzi in via di sviluppo, di comune interesse;
- g) sarà utilizzato, laddove ritenuto più opportuno e nelle forme concordate dalle due Parti, il contributo delle O.N.G.

PARTE QUINTA
MECCANISMI ISTITUZIONALI

ARTICOLO XX

Le due Parti collaboreranno all'esecuzione del presente Accordo nell'ambito di un "Comitato di Programmazione", che avrà il compito di indicare le priorità da seguire, di individuare i progetti da realizzare e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per l'attuazione e realizzazione dei singoli progetti oltre che esercitare funzioni generali di stimolo e di coordinamento e di controllo delle iniziative di collaborazione tra i due Paesi.

ARTICOLO XXI

Il "Comitato di Programmazione" sarà presieduto alternativamente per il periodo di un anno da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sarà altresì costituito, per la parte italiana, da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'estero e dalle Amministrazioni competenti per materia.

Per parte brasiliana esso sarà composto anche da rappresentanti del Ministero delle Finanze, della Segreteria di Pianificazione della Presidenza della Repubblica e di altri organi competenti per materia.

ARTICOLO XXII

Il "Comitato di Programmazione", nello svolgimento delle funzioni previste dall'Art. XX, potrà agire altresì valendosi delle istituzioni comuni già previste da intese precedenti al presente Accordo.

Ai fini di un impiego razionale ed economicamente efficiente delle risorse finanziarie impegnate da parte dei due Paesi gli esami tecnico-finanziari di fattibilità, come pure la fase decisionale, dovranno essere realizzati attraverso processi che forniscano garanzia di accurata selezione.

Il "Comitato di Programmazione" potrà costituire tutti quegli organi di raccordo necessari per coordinare le

procedure di approvazione dei progetti previsti dai due Paesi. In particolare sarà anche esaminata la possibilità di costituire un Comitato Interbancario per promuovere ipotesi di collaborazione industriale nel settore privato e fornire al Comitato di Programmazione elementi concreti di giudizio circa la loro validità economica.

ARTICOLO XXIII

Il "Comitato di Programmazione" si riunirà con la frequenza ritenuta necessaria dall'espletamento delle funzioni assegnatigli presentando alle Parti una relazione periodica di aggiornamento sullo stadio di avanzamento delle iniziative congiunte.

ARTICOLO XXIV

Per dare impulso allo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale, prevista nel presente Accordo, ed esaminare problematiche economiche di comune interesse, verranno realizzate con frequenza possibilmente annuale riunioni bilaterali di consultazione tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Brasile, o tra i rispettivi sostituti.

ARTICOLO XXV

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo deve essefe in contrasto con gli impegni derivanti alle due Parti da Accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

ARTICOLO XXVI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà validità triennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Fatto a Roma il 17 ottobre 1989 in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Sia De Micheliis


Per il Governo della
Repubblica Federativa
del Brasile

